

42. Condizioni specifiche di copertura per paese

In ogni caso, l'assicuratore può sistematicamente applicare ad un determinato paese, indipendentemente dalla categoria cui appartiene, alcune condizioni di copertura, quali:

- garanzia di pagamento e/o di trasferimento della Banca centrale o del Ministero delle Finanze del paese in questione;
- lettera di credito irrevocabile o garanzia bancaria;
- proroga del termine costitutivo di sinistro;
- riduzione della percentuale di copertura;
- limitazione della copertura per alcuni settori di attività o tipi di progetti.

CAPITOLO IV: PROCEDURE DI NOTIFICA**43. Ambito delle procedure di notifica**

- a) L'assicuratore osserva le seguenti procedure nell'applicazione dei principi comuni enunciati nei capitoli da I a III del presente allegato.
- b) Tali procedure integrano quelle stabilite con la decisione 73/391/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1973, relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari⁽¹⁾.

44. Tipi di procedure di notifica

Sono previsti quattro tipi di procedure di notifica, per la Commissione e per gli altri assicuratori:

- notifica annuale per informazione;
- notifica per decisione;
- notifica a priori per informazione;
- notifica a posteriori per informazione.

I dati forniti non sono rivelati a terzi.

45. Notifica annuale per informazione

- a) Alla fine di ogni anno, e comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo, l'assicuratore invia agli altri assicuratori e alla Commissione una relazione circa l'attività svolta nel corso dell'esercizio, su base retrospettiva. Tale relazione riguarda tutti i paesi debitori e per ognuno di essi fornisce i dati seguenti:
 - importo complessivo delle promesse di garanzia offerte dall'assicuratore;
 - esposizione totale secondo il punto 40 dell'allegato;
 - premi riscossi;
 - importo dei recuperi;
 - importo degli indennizzi corrisposti.
- b) All'inizio di ogni anno, e comunque entro il 31 gennaio, l'assicuratore invia agli altri assicuratori e alla Commissione una relazione circa la politica assicurativa che prevede di attuare nel corso dell'esercizio, comprendente tipo e livello dei massimali e condizioni di copertura sistematiche che l'assicuratore intende applicare.

46. Notifica per decisione

- a) In caso di offerte concorrenziali da parte di esportatori o banche della Comunità l'assicuratore risponde prontamente alle richieste di informazioni di altri assicuratori interessati circa la natura del debitore dell'operazione in questione, secondo quanto indicato al punto 5.
- b) In caso di disaccordo sulla natura giuridica del debitore, l'assicuratore comunica le informazioni agli altri assicuratori allo scopo di definire di comune accordo tale natura giuridica.
- c) Se non si riesce a raggiungere un accordo sulla natura giuridica del debitore entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla richiesta di informazioni, l'assicuratore sottopone la questione, comprese le pertinenti informazioni, alla Commissione, che adotta una decisione secondo la procedura comunitaria.

⁽¹⁾ GU L 346 del 17. 12. 1973, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.